



SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Disposizione del Direttore di Dipartimento

Classificazione: III/13

N. allegati: 3

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA – LETTERA B) - DI DURATA ANNUALE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-LET/10 – LETTERATURA ITALIANA, SETTORE CONCORSUALE 10/F1 - LETTERATURA ITALIANA, PROGETTO DI RICERCA "LA RETE INTELLETTUALE EUROPEA DEL TRECENTO E L'ALBA DEL RINASCIMENTO ATTRAVERSO LO STUDIO DEI CORRISPONDENTI DI PETRARCA E DELLE LORO RELAZIONI", RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.SSA NATASCIA TONELLI (PRIN 2017 ITINERA)

IL DIRETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. 164/2012 del 07/02/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 93/2015;
- vista la Legge 07/08/1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di procedimenti amministrativi, ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 del 30/05/2007;
- vista la Legge 05/02/1992, n. 104, e s.m.i., relativa all'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
- visto il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 e s.m.i., recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., recante il testo unico delle regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto il decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i;
- visto il D. Lgs 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- vista la legge n. 240 del 30/12/2010, in particolare l'art. 22, e s.m.i, recante disposizioni in materia di assegni di ricerca;
- vista la legge 12/11/2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";
- visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 09/03/2011 (Importo minimo assegni di ricerca art. 22, legge 30/12/2010, n. 240);
- visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R.
 n.1381 del 28/07/2011;
- vista la legge 06/11/20212, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.L. 31/12/2014, n. 192, convertito, con modificazioni, in Legge 27/02/2015 n. 11 ed in particolare l'art. 6, comma 2-bis il quale dispone che la durata complessiva degli assegni di ricerca di cui





SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

all'art. 22 della Legge 240/2010, è prorogata di due anni;

- visto il Regolamento per assegni di ricerca ai sensi dell'art 22 della legge n. 240/2010, emanato con
 D.R. n. 325/2016 del 03/03/2016 e s.m.i.;
- visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 09/09/2020, Prot. n. 162089 del 23/09/2020, relativa alla richiesta di attivazione di un assegno di ricerca di durata annuale, dell'importo annuo complessivo di € 23.786,76, settore concorsuale 10/F1 Letteratura italiana (SSD L-FIL-LET/10), Responsabile scientifico prof.ssa Natascia Tonelli, Progetto di ricerca "ITINERA, la rete intellettuale europea del Trecento e l'alba del Rinascimento attraverso lo studio dei corrispondenti di Petrarca e delle loro relazioni";
- vista la Disposizione del Direttore di Dipartimento Prot. n. 163883 del 25/09/2020 di attivazione del suddetto assegno di ricerca;

DISPONE

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca – lettera b) (art. 22 Legge 240/2010) di durata annuale per il progetto di ricerca: "ITINERA, la rete intellettuale europea del Trecento e l'alba del Rinascimento attraverso lo studio dei corrispondenti di Petrarca e delle loro relazioni", Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana, Responsabile scientifico prof.ssa Natascia Tonelli, come da Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

- 1. Alla selezione sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, nonché della laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente. Il possesso del titolo di dottorato di ricerca, o equivalente conseguito all'estero, costituisce titolo preferenziale.
- 2. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario, a pena di esclusione dalla selezione, allegare la dichiarazione di equivalenza al titolo di studio sopraindicato ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, ovvero quella di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano rilasciata ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 382/1980.
- 3. Il candidato potrà essere ammesso con riserva dell'acquisizione, entro 30 giorni dalla presa di servizio, del provvedimento di equipollenza o della dichiarazione di equivalenza di cui al precedente co. 2, se non ancora emesso dall'amministrazione competente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, allegando alla domanda medesima la richiesta presentata, a pena di esclusione dalla selezione (sito web di riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-econtrolli/modulistica).
- 4. I requisiti di cui al punto 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. Il difetto dei requisiti richiesti, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta l'esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.
- 5. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Direttore del Dipartimento, l'esclusione dal concorso stesso.





SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

L'esclusione verrà comunicata direttamente all'interessato.

- 6. Non sono ammessi a partecipare:
- il personale di ruolo degli atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione dell'assegno di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- coloro che sono stati titolari, presso qualsiasi ente, di assegni di ricerca ai sensi della l. 240/2010 e s.m.i. per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, ai fini del calcolo dei complessivi 6 anni, il periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.
- 7. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Art. 3 - DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

- 1. Le domande di ammissione alla selezione e gli allegati di seguito indicati devono essere inviati in **formato pdf** esclusivamente per via telematica: a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec.dfclam@pec.unisipec.it, a mezzo posta elettronica all'indirizzo amministrazione.dfclam@unisi.it <u>entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sull'albo on line del presente provvedimento.</u>
- 2. Per le domande inviate tramite posta elettronica certificata fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di PEC; per quelle inviate posta elettronica la data del terminale di questa Università che le riceve.
- 3. Il Dipartimento declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente alla Segreteria amministrativa del Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Telefono n. 0577 235097/5215.
- 4. Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato B), riportando tutte le indicazioni richieste.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il nome, il cognome, il codice fiscale, la data ed il luogo di nascita;
- la cittadinanza posseduta;
- se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto;
- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti





SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

a proprio carico, e di godere dei diritti civili e politici;

- per i candidati di cittadinanza non italiana, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;
- di avere l'idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore, in base alla normativa vigente;
- residenza e, se non coincidente, il domicilio, e l'indirizzo e-mail al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- di non appartenere ai ruoli del personale degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;
- di non avere un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto il bando, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- di non avere avuto, presso qualsiasi ente, assegni di ricerca ai sensi della l. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi.
- 5. Alla domanda il candidato deve allegare:
- la copia di un documento di identità ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (allegato C);
- il proprio curriculum vitae sottoscritto con il dettaglio del percorso di studi, delle esperienze di ricerca e dei risultati raggiunti (pubblicazioni, brevetti, ecc.). Il curriculum dovrà contenere una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R: 445/200 e s.m.i., sulla veridicità di quanto in esso dichiarato;
- le pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla valutazione della Commissione il cui numero massimo è eventualmente previsto nell'Allegato A del presente bando, e relativo elenco sottoscritto;
- l'elenco sottoscritto delle pubblicazioni allegate;
- eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del documento di riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, dei titoli di studio conseguiti all'estero ovvero, in assenza del riconoscimento, la dichiarazione di avvio della richiesta di equiparazione.
- 6. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 106/2004 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 252/2006.





SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

- 7. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine che se diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle medesime lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta, dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
- 8. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
- 9. I candidati in situazione di handicap, ai sensi della Legge 104 del 5.2.1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario.
- 10. Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Dipartimento stesso.

Art. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

- 1. La Commissione giudicatrice (nel seguito "Commissione") è composta di almeno tre membri esperti della materia e nominata dal Direttore del Dipartimento dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai commissari in merito a quanto previsto dall'art. 35/bis del d.lgs. 165/2001. Della Commissione fa parte il Responsabile scientifico del progetto di ricerca.
- 2. La Commissione nella sua prima riunione dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 e 52 del c.p.c. ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso fra di loro e procederà a nominare il Presidente e il Segretario. Successivamente la Commissione fisserà i criteri di massima e le specifiche modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali.
- 3. Criteri e modalità sono immediatamente pubblicati nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale http://www.unisi.it/ateneo/concorsi e sull'Albo on line dell'Ateneo.
- 4. Al termine di ogni singola riunione giornaliera la commissione redige il relativo verbale. I lavori della Commissione potranno svolgersi in modalità telematica secondo le disposizione vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
- 5. Tutti i candidati, ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria, prima dell'inizio del colloquio, sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere, con i membri della Commissione, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso o se tra essi vi sia il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari.
- 6. Ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria, i membri della commissione di concorso, quand'anche esterni all'Ateneo, non appena vengano a conoscenza che tra i candidati vi sono, oltre a propri parenti e affini fino al quarto grado, il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari, si dimettono dalla commissione allegando motivi di incompatibilità.

Art. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

1. La selezione viene effettuata dalla Commissione mediante valutazione comparativa che comprende l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale e della produttività scientifica, nonché l'esito del colloquio.





SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

- 2. L'avviso per sostenere il colloquio sarà inviato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo. E' possibile derogare da tale termine di preavviso qualora tutti i candidati ammessi al colloquio esprimano il loro esplicito assenso scritto a rinunciarvi. Il colloquio potrà essere effettuato in modalità telematica a richiesta dei candidati.
- 3. I candidati dovranno effettuare il colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. I cittadini dell'Unione Europea dovranno presentare il passaporto, oppure un documento di identità rilasciato dal Paese di origine. Quelli provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto.
- 4. Nel corso della discussione, i candidati, se cittadini stranieri, dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art. 6 - GRADUATORIA

- 1. Al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria di idonei valida fino a un massimo di un anno; il suo utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel presente bando.
- 2. Gli atti sono approvati con disposizione del Direttore del Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne previa verifica di regolarità. La graduatoria è pubblicata sull'Albo on line di Ateneo e sulle pagine web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Art. 7 – OGGETTO, FORMALIZZAZIONE E DURATA DELL'ASSEGNO

- 1. L'atto di conferimento contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, l'entità dell'assegno nonché il trattamento previdenziale spettante. L'atto riporta, in allegato, le principali attività di ricerca affidate. E' predisposto dal Responsabile amministrativo del Dipartimento e firmato dal Direttore del Dipartimento medesimo.
- 2. Nel caso in cui il titolare dell'assegno di ricerca sia un cittadino non comunitario, il conferimento dell'assegno è subordinato all'effettivo rilascio/possesso, da parte degli organi competenti, del permesso/carta di soggiorno.
- 3. L'assegno è rinnovabile per un periodo non inferiore a un anno in presenza delle seguenti condizioni:
- prosecuzione della ricerca che ha dato origine alla prima assegnazione;
- accertata disponibilità di budget necessaria a coprire i costi per la nuova durata dell'assegno, nelle forme previste dall'art. 3 del Regolamento citato in premessa;
- valutazione positiva del periodo precedente, sulla base della relazione di cui al successivo art. 8.
- 4. La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, per assegni di ricerca conferiti in base alla l. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà comunque essere superiore a sei anni.

Per motivate ragioni legate al completamento del progetto di ricerca in cui il titolare dell'assegno è impegnato, è possibile prorogare l'assegno stesso come prosecuzione del predetto tema di ricerca. La proroga non potrà essere superiore a tre mesi e dovrà comunque rispettare i vincoli di durata sopraindicati.

In caso di finanziamento pubblico, l'assegno decadrà all'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.

In caso di maternità o malattia l'assegno viene temporaneamente sospeso e il suo termine è automaticamente prorogato per un periodo corrispondente ai periodi di sospensione. I titolari sono tenuti





SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

a comunicare al Direttore del Dipartimento il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate. Ai fini della durata della titolarità dell'assegno non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. L'Università si impegna a rispettare il principio di parità di genere, a prevedere misure che facilitino la conciliazione tra lavoro e famiglia e a promuovere e sostenere la parità di genere nell'ambito delle politiche formative, del lavoro e dell'occupazione.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

- 1. L'attività del titolare dell'assegno è svolta, senza vincoli di subordinazione, in modo continuativo e non meramente occasionale, sotto la supervisione del Responsabile scientifico. Il titolare dell'assegno è tenuto a svolgere personalmente l'attività richiesta.
- 2. La reiterata violazione delle indicazioni del Responsabile scientifico costituisce causa di revoca dell'assegno. Tale condizione deve essere segnalata, con relazione scritta, dal Responsabile scientifico e notificata al Direttore del Dipartimento. La revoca è disposta dal Direttore del Dipartimento, sentito il titolare dell'assegno.
- 3. Al termine delle attività previste nell'atto di conferimento dell'assegno di ricerca, l'assegnista dovrà presentare al Direttore del Dipartimento una relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dalla valutazione del Responsabile scientifico.
- 4. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con il Responsabile scientifico e con l'approvazione del Dipartimento; i costi sono a carico dell'assegnista o del Dipartimento o coperti con altri fondi esterni.
- 5. Ai titolari degli assegni di ricerca è riconosciuta soltanto la proprietà intellettuale dei risultati delle proprie ricerche. Sono esclusi la corresponsione dell'equo premio e il diritto allo sfruttamento economico dei risultati delle ricerche medesime.

Art. 9 – IMPORTO DELL'ASSEGNO E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

- 1. L'importo annuo dell'assegno è pari a € 23.786,76 (ventitremilasettecentoottantasei,76), al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, compresi gli oneri a carico dell'amministrazione, erogato in rate mensili posticipate.
- 2. L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti.
- 3. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo ente dell'assegno di ricerca, sono a carico del bilancio universitario.

Art. 10 – REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI

- 1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con le seguenti posizioni:
- l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero;
- la titolarità di altro assegno di ricerca conferito da qualsiasi ateneo o ente di ricerca;
- l'appartenenza al ruolo di ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo o ente di ricerca.
- 2. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche vincitore di assegno di ricerca è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno, anche se dipendente in regime di part-time.





SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

- 3. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale e quella derivante dai contratti di insegnamento è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Direttore del Dipartimento, su parere motivato del Responsabile scientifico della ricerca, il quale è tenuto a verificare che l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca medesima.
- 4. Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare.
- 5. I requisiti di compatibilità devono essere posseduti alla data di inizio delle attività e mantenuti per tutta la durata dell'assegno. Il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al Direttore del Dipartimento qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
- 6. L'assegno di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti citati all'articolo. 7, comma 4, lettera a) del Regolamento indicato in premessa.

Art. 11 - DECADENZA O RINUNCIA

- 1. Decadono dal diritto all'assegno coloro che, fatte salve documentate ragioni di salute, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento e non inizino la propria attività nei termini fissati.
- 2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, decadono altresì dal diritto all'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni.
- 3. Costituisce inoltre causa di decadenza l'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.
- 4. La decadenza dal diritto all'assegno è disposta con disposizione del Direttore del dipartimento richiedente.
- 5. Il titolare dell'assegno di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto, previo preavviso di almeno trenta giorni, presentando al Direttore del Dipartimento una dichiarazione che attesti la volontà di rinuncia e la relativa motivazione.
- 6. In caso di decadenza o di recesso entro tre mesi dalla data di inizio delle attività, l'assegno resosi disponibile è attribuito fino alla scadenza originaria al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PUBBLICITA'

- 1. Il trattamento e la tutela dei dati personali, presenti nell'istanza di partecipazione al presente bando o eventualmente comunicati con documenti integrativi dell'istanza, avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e del d.lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso, ed in particolare secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR.
- 2. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena. I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento per la gestione della procedura, per l'eventuale conferimento dell'incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando) esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge, compresi gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.





SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

- 3. Il conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di svolgere le operazioni necessarie alla procedura ed, eventualmente, all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro.
- 4. L'informativa relativa al trattamento dei dati è pubblicata nel portale di Ateneo alla pagina web: https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy.
- 5. Per le finalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nel Responsabile della Segreteria amministrativa del dipartimento richiedente.
- 6. Il presente bando è pubblicato sull'Albo on-line d'Ateneo e sul portale dell'Ateneo all'indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi.
- 7. Il presente bando è pubblicato altresì sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca all'indirizzo www.miur.it e sul portale dell'Unione Europea all'indirizzo: http://ec.europa.eu/euraxess/.

Siena, data della firma digitale

Il Direttore del Dipartimento Pierluigi Pellini

Visto
Il Responsabile del procedimento
Cinzia Carmignani

Allegati:

Allegato A: Scheda progetto di ricerca

Allegato B: Fac simile domanda di partecipazione Allegato C: Dichiarazione sostitutiva di certificazione